

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE RIGENERAZIONI ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERMINI IMERESE PA VIA UGO
FOSCOLO 8

Numero REA: PA - 326063

Codice fiscale: 06510010827

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-02-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto ai miei rogiti del 14/02/2023, rep. n.ri 26864/16312.

TITOLO I

DENOMINAZIONE -SEDE —DURATA

Art.1 (Costituzione e denominazione)

È costituita, ai sensi della Legge 381/1991 art. 1 lettera a) e b) e successive modifiche e integrazioni, con sede nel comune di Termini Imerese, la Società cooperativa sociale denominata "Cooperativa Sociale Rigenerazioni onlus".

La Cooperativa inoltre potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze e uffici anche altrove.

Alla Cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Alla Cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali e successive modificazioni ed integrazioni nonché le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n.142, di riforma della figura del socio lavoratore e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 (Durata)

La durata della Cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art.3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art.1 comma lettera a) e art.4 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale delle persone svantaggiate e dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico. La Cooperativa si ispira ai principi della legalità, del rispetto dei diritti della persona e della giustizia sociale.

La Cooperativa nasce da una esperienza di condivisione maturata all'interno delle esperienze dell'Istituto don Calabria, dell'Associazione Lisca Bianca e dell'Associazione Apriti Cuore e vuole esprimere l'attenzione alla formazione integrale della persona, l'impegno per un'analisi dei bisogni del territorio, il servizio rivolto alla società nei suoi particolari risvolti storico-culturali, in uno spirito di condivisione e attenzione agli ultimi.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori soprattutto quelli svantaggiati.

Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro che, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, svolge attività finalizzate alla

qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno.

Tali finalità sono perseguite attraverso lo svolgimento delle attività di cui alla lettera b) dell'art. 1 della Legge n. 381 del 1991 come declinate al successivo art. 4 del presente statuto, nonché a fornire servizi socio assistenziali educativi alle fasce più deboli della popolazione secondo il dettato della lettera a) dell'art.1 della Legge n.381 del 1991 attraverso il lavoro dei soci.

La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti,

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c.c.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

La Cooperativa ha lo scopo di, mediante l'impiego e la condivisione di competenze, strumenti e tecnologie, ideare, sviluppare, condurre e realizzare progetti di ricerca e innovazione tecnologica volti al miglioramento dei processi produttivi, delle condizioni di lavoro, dello sviluppo di competenze e alla definizione di soluzioni finalizzate a ridurre o limitare l'impatto ambientale dei prodotti realizzati e dei servizi offerti.

Intende promuovere la nascita di iniziative di auto imprenditoria e di cooperazione nelle aree depresse e nelle fasce a rischio di svantaggio sociale, attraverso programmi, progetti, iniziative, attività e servizi che favoriscano il reinserimento sociale e lavorativo di soggetti in condizione di marginalità sociale, rivolti in particolare a minori e adulti inseriti nel circuito penale, tossicodipendenti, disabili fisici e psichici, migranti, richiedenti asilo, donne vittime di violenza, disoccupati e inoccupati, fasce a basso reddito, giovani e neolaureati.

La Cooperativa, che non ha scopo di lucro, si propone di migliorare le condizioni economiche, sociali, formative dei soci, procurando loro un'occupazione lavorativa stabile, attraverso la gestione in forma di impresa di servizi. Lo scopo che i soci lavoratori della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

La Cooperativa intende assolvere i suoi fini sociali in armonia con la natura, impegnandosi a rispettare e a difendere il mare, la terra e tutto il creato e a

trasmettere tali valori ai soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La cooperativa, considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, secondo il dettato della legge n. 381 dell'8 novembre 1991 "Disciplina delle Cooperative Sociali", art.1 punto a) nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati si propone in genere di operare nell'ambito dei servizi di utilità generale e di rilevanza sociale, promuovendo e incentivando, attraverso la propria attività, l'inserimento nel mondo del lavoro e l'inclusione sociale di persone svantaggiate. Ciò anche attraverso convenzioni con Enti Pubblici e private predisposte nel quadro degli interventi e dei servizi in favore di persone svantaggiate, previsti dalla legge 328/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle leggi regionali di riferimento e volti a favorire il pieno reinserimento nella vita sociale attraverso l'esecuzione di servizi nei campi:

1. Nautica:

- a) attività di cantieristica navale intesa come lavorazioni semplici e complesse per il restauro e il refitting di imbarcazioni o parti di esse, costruzione di manufatti in legno e/o altri materiali;
- b) ideazione, realizzazione, produzione, rappresentazione, distribuzione, commercializzazione di imbarcazioni, componenti per nautica, accessori, modelli e costruzioni in campo nautico, componenti strutturali in legno, materiali compositi, metallici e sintetici di vario genere e con ogni possibile destinazione d'uso, nonché l'assemblaggio di parti realizzate da terzi;
- c) progettazione, costruzione di imbarcazioni nuove;
- d) manutenzione, restauro, riparazione di imbarcazioni e beni di proprietà della Cooperativa, ad essa concessi in comodato d'uso o con altra forma contrattuale o accordo, per conto terzi;
- e) servizi di gestione di imbarcazioni, navigazione e trasferimenti, ormeggio, manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia;
- f) gestione di una o più basi nautiche, porti ed approdi turistici, pontili o altra area portuale, immobili dedicati al rimessaggio e ormeggio di imbarcazioni e/o in generale connessi al settore nautico;
- g) allestimento, gestione di un cantiere/laboratorio finalizzato prevalentemente a lavorazioni in campo nautico ma ampiamente versatile particolare grazie alla predisposizione e impiego di macchinari moderni e tecnologie innovative;
- h) gestione noleggio imbarcazioni per conto proprio e/o per conto terzi, a vela, a motore, per uso sportivo, diportistico o lavorativo;
- i) ideazione e sviluppo di sistemi integrati e non, nonché applicazioni industriali a valenza ambientale nel settore nautico e marino; realizzazione e gestione, manutenzione di impianti e sistemi integrati e non per la produzione di energia da fonti rinnovabili relativamente al settore marino, nautico del turismo nautico;
- j) progettazione, organizzazione e conduzione di laboratori di vela, scuola di marineria, sia teorici che pratici;
- k) promozione, organizzazione, gestione di attività di formazione culturale e professionale con particolare attenzione all'inclusione socio-lavorativa, con possibilità di certificazione, in un'ottica di qualità dei servizi e della

formazione stessa. La formazione potrà essere erogata secondo modalità tradizionale e a distanza, in modo continuativo e permanente, nei settori di interesse statutario della Cooperativa;

l) gestione di servizi legati al turismo nautico a scopo non commerciale;

m) erogazione di servizi nell'ambito della progettazione e della consulenza nel settore Nautico, per la produzione di manufatti, componenti ed allestimenti;

n) pianificazione e gestione di corsi di formazione, stage, manifestazioni, mostre, seminari inerenti la progettazione Nautica ed il disegno industriale, la produzione e le nuove tecnologie;

o) organizzazione in via diretta o collaborazione con altri soggetti per la realizzazione, partecipazione a manifestazioni sportive ed eventi ludico-sportivi nell'ambito dello sport della vela e in generale a eventi e reti regionali, nazionali e transazionali che favoriscano la realizzazione degli obiettivi statutarî della Cooperativa;

2. Turismo:

a) custodia dei monumenti;

b) servizio di guida per la visita ai monumenti e per l'informazione ai turisti sugli stessi;

c) servizio di traduzione per i turisti stranieri;

d) servizio di trasporto, con qualsiasi automezzo, dei visitatori;

e) servizi di accoglienza, alberghi e bed and breakfast;

f) gestione agenzie di viaggi e servizi turistici;

g) la gestione di agriturismo e attività extra alberghiero rurale.

3. Gestione di servizi di ristorazione e bar o affini;

a) attività di ristorazione in genere, pasticci, biscottifici, pasticcerie, pizzerie, ristoranti, trattorie, bar con il commercio dei prodotti realizzati, sia in forma itinerante sia in un punto fisso di vendita;

4. Allevamento di ogni tipo di animale e la coltivazione di ogni tipo di coltura agricola;

5. Commercializzazione, anche previa trasformazione e confezione dei prodotti ottenuti dalle colture e dalle attività indicate al punto precedente, ivi compreso i prodotti ottenuti in conferimento da altre cooperative o da singoli produttori, mediante vendita sia all'ingrosso che al dettaglio;

6. Attività sportivo-riabilitativa;

7. Attività di ippoterapia e pet therapy;

8. Attività di educazione ambientale;

9. Organizzazione e gestione di attività ed eventi promozionali, mostre, fiere, attività di formazione, convegni e qualsiasi altra attività utile nell'ambito della comunicazione per conto proprio e di terzi;

10. Attività di pulizie di locali e di servizi igienici di qualunque natura (ivi compresa la derattizzazione e la disinfestazione) di edifici pubblici e/o privati, stabilimenti, impianti, immobili, aree pubbliche e/o private; di nettezza urbana ed extraurbana, raccolta differenziata di rifiuti ed attività ecologiche; di guardiana e giardinaggio;

11. Attività di manutenzione di servizi igienici, lavori e riparazioni di falegnameria, lavori ed interventi elettrici, lavori ed interventi in muratura, lavori di indoratura e tappezzeria, nonché la loro manutenzione, sostituzione vetri e manutenzione di ogni tipo;

12. Attività di raccolta rifiuti speciali ed ospedalieri; di raccolta vetro,

plexiglass e carta; di pulizia delle spiagge, degli arenili e dei cimiteri; di defissione, dismissione di impianti pubblicitari e di manifesti; dei lavori edili ed idraulici di qualsiasi genere; dei lavori di sistemazione archivi;

13. Attività di trasporti urbani ed extraurbani, anche in favore di persone con disabilità;

14. Organizzazione di spettacoli turistici e di manifestazioni sportive;

15. Attività di manutenzione di impianti sportivi e teatrali, pubblico e/o privati.

16. Produzione di materiale audiovisivo, cinematografico e teatrale e organizzare spettacoli teatrali, e quanto occorre a mettere in scena spettacoli di svariato genere, nonché editare giornali e riviste e libri sia in proprio che per conto terzi.

17. Gestire e condurre beni assegnati dalle autorità pubbliche e dagli Enti -locali come previsto dalla legge 109 del 1996 sui beni confiscati per uso sociale;

18. Attività ricreative, biblioteche e asili nido, ludoteche pubbliche e private;

19. Attività di centri di orientamento, servizi per l'inserimento in stage, e tirocini, InformaGiovani, servizi per il matching domanda/offerte di lavoro, master e corsi di specializzazione e sportelli informativi finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ai sensi della legislazione vigente.

20. Servizi di prevenzione della delinquenza e dell'uso di droghe, servizi ricreativi ed educativi per l'infanzia e l'adolescenza centri di aggregazione, ludoteche, baby parking, asili nido, doposcuola, campi estivi, scuole/percorsi scolastici, alternativi sia per portatori di handicap;

21. Attività di mediazione penale e sociale;

22. Organizzare e gestire servizi di personale di vigilanza e custodia dei bambini, servizi assistenza sanitaria, psicoterapeutica, di riabilitazione psicomotoria, per minori, anziani e portatori di handicap;

23. Produzione artigianale e commercializzazione di articoli religiosi.

Infine, la Cooperativa ha come oggetto, informa diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e privati in genere, la gestione stabile o temporanea, in conto proprio o in conto terzi, delle seguenti attività:

a. aziende agricole in proprietà o in affitto;

b. attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli, orto florovivaistici e proveniente dell'allevamento di animali, prodotti in proprio o acquisiti;

c. lavorazioni agricole a favore di terzi con i mezzi propri;

d. attività di manutenzione di verde pubblico o privato;

e. attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti e di altri prodotti complementari;

f. gestione di attività di formazione, di servizi di consulenza, e di iniziative anche promozionali che concorrono al raggiungimento degli scopi sociali;

g. attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

h. attività di promozione e rivendicazione di impegno da parte delle istituzioni, a favore delle persone deboli e svantaggiate, per l'esigibilità dei loro diritti;

i. la collaborazione con le forze economiche, produttive e sociali incluse

altre cooperative sociali finalizzate all'inserimento lavorativo.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di Legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonché potrà dotarsi di tutte le attrezzature, macchine, mobili ed immobili utili e necessari e compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinente ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Potrà anche stipulare accordi, contratti convenzioni o realizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati che possono facilitare l'esercizio dell'attività sociale.

Per lo svolgimento della propria attività la Cooperativa potrà altresì ottenere prestiti da soci, disciplinati da apposito regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti e, in particolare, dei limiti previsti dall'articolo 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni. Essi dovranno essere commisurati all'effettivo fabbisogno finanziario. Può altresì accettare proventi derivanti da atti di liberalità, provenienti da soggetti pubblici e privati, soci o non soci, nonché ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio e di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi Albi o Elenchi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, anche cooperative, sia in Italia che all'estero specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla Legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'articolo 2529 del Codice Civile nei limiti e secondo le modalità previste.

La Cooperativa potrà compiere inoltre qualunque altra operazione che risulti utile o necessaria al conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto comunque nel rispetto della normativa vigente. La Cooperativa potrà compiere tutti gli

atti e negozi giuridici necessari per la realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, operando in armonia con la natura e impegnandosi a rispettare e a difendere il mare, trasmettendo tali valori ai soci.

Infine, la Cooperativa Sociale, per il raggiungimento dei fini sociali, può ancora:

- provvedere all'acquisto o all'affitto di immobili e locali in genere idonei per lo svolgimento delle attività sociali;
- acquistare, prendere in affitto macchinari, mezzi di trasporto, attrezzature e pertinenze varie, idonee allo svolgimento delle attività sociali;
- compiere ogni operazione mutualistica e svolgere in generale tutte le attività sociali utili al raggiungimento dei fini sociali;
- partecipare e/o aderire a società e consorzi tra enti aventi finalità analoghe;
- stipulare convenzioni con personale specializzato, ove non ve ne sia disponibile tra i soci, qualora si renda necessario o utile per il migliore funzionamento della società;
- compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare ed immobiliare necessarie al raggiungimento dei fini sociali.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o altri organismi Pubblici o Privati.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabilizzato investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 5 – (Requisiti mutualistici)

La cooperativa:

- 1) destina annualmente al fondo mutualistico di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 una quota pari al tre per cento (3%) dell'utile d'esercizio;
- 2) non può distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- 3) non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 11-octies delle d.a.t. in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- 4) non può distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- 5) devolgerà, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio

sociale, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 6 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge né superiore al massimo stabilito dalla legge, per applicare nella cooperativa le norme sulla responsabilità limitata e non superare i limiti previsti dall'art. 2519, comma 2, del codice civile.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni riguardanti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) Soci lavoratori: persone fisiche che possiedono i requisiti tecnici e professionali necessari e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali in relazione allo stato di attività e al volume di lavoro disponibile. Questi soci partecipano ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione. Possono essere soci lavoratori anche persone svantaggiate, come previsto dall'art. 4 comma 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, almeno al trenta per cento (30%) dei soci.

b) Soci volontari: persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, come previsto dalla legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge. Essi sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci e il loro numero complessivo non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Può essere corrisposto loro soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in maniera complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

c) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

L'ammissione dei soci è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa e deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Nel caso in cui si debba scegliere tra più soci, la priorità per l'ammissione verrà data a chi tra esperienza lavorativa, competenza e professionalità e/o

esperienza di tipo cooperativo verrà ritenuto più idoneo alle esigenze della cooperativa. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Altresì si precisa che possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa. Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 7 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata del periodo di formazione od inserimento è stabilito in anni da uno a cinque. Essa viene determinata dall'Organo di amministrazione, tenendo conto delle caratteristiche del socio, delle esigenze della cooperativa e delle sue strategie di medio e lungo periodo.

La delibera di ammissione dell'organo di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al cinquanta per cento (50%) di quello previsto per i soci ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti

nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 28, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci lavoratori. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali maturati. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art.8 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica;

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di socio cui si chiede di essere iscritto;

d) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 43 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della cooperativa;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio Sindacale, se nominato.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.9 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a)- al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

c) a tenere una condotta personale e professionale coerente con le finalità della Cooperativa e ad assumere comportamenti e relazioni che non siano in contraddizione con i principi di legalità e di valore sociale ed etico a cui si ispira la cooperativa. In particolare, nella vita lavorativa e privata, i soci devono tassativamente astenersi da qualunque tipo di relazione consapevole con soggetti condannati per reati di stampo mafioso o indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, alla 'ndrangheta o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'art.51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12 quinquies, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Articolo 10 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 11 (Incompatibilità)

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti o esercitare in proprio attività in concorrenza con la cooperativa, salvo specifica autorizzazione dell'Organo di amministrazione che può tenere conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Art.12 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art.13 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa l'attività di volontariato presso la stessa

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro sessanta (60) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 43 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia,

L'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 14 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta (60) giorni per adeguarsi;
- e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro sessanta (60) giorni, al versamento del valore delle quote sociali sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- f) che svolga tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- j) Al socio che non partecipa a numero due (2) assemblee consecutivi senza una giusta causa.
- h) Che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.11, o che comunque o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- i) Che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- j) Che abbia visto risolto il rapporto di lavoro:
 - a) subordinato:
 - 1) mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa;
 - 2) mutuo consenso;
 - 3) dimissioni anche in periodo di prova;
 - 4) licenziamento anche per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
 - 5) perdita di appalto da parte della cooperativa;
 - b) da quello subordinato:
 - 1) mutuo consenso;
 - 2) recesso contrattuale comunicato dal socio;
 - 3) inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore;
 - 4) inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa.
 - 5) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti

pensionistici previsti dalla legge:

l) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

m) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

n) che in qualche modo danneggi moralmente e materialmente la Società, oppure fomenti dissidi tra i soci;

o) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto;

p) che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società.

q) che con la sua condotta, non solo in ambito professionale, ma anche personale, rechi danni, anche solo reputazionali, alla Cooperativa. Tale motivo di esclusione è da intendersi nel pieno rispetto dei principi costituzionali europei ed italiani e con particolare riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione Italiana.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 15 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 43 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta (60) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 16 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 27, lett. c), la cui liquidazione — eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento è effettuato entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 28, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma, all'assegnazione di un

ulteriore importo il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della cooperativa sia inferiore ad un quarto. La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura di detto esercizio. In mancanza di tale domanda, le somme spettanti ai soci uscenti e agli eredi o legatari dei soci defunti, saranno devolute alla riserva ordinaria. In ogni caso, i soci receduti ed esclusi rispondono, per due anni dal giorno il cui recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati e verso terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Società sino al giorno in cui la cessazione di qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

Art. 17 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 16.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei (6) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2 e3 del codice civile. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.16.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art.8.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art.16.

Art. 18 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un uno (1) anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale, I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e

del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 19 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 6 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 20 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di €. cento virgola zero zero (100,00).

Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di Euro cento virgola zero zero (100,00)

Art.21 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art.22 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci cooperatori qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del cod. civ;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due (2) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da uno (1) a cinque (5) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Ai soci sovventori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la facoltà di nominare almeno un amministratore e, laddove nominato il collegio sindacale, un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci sovventori.

Art. 23 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art.24 (Strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del c.c.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- d) l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli

2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art.25 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 27 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;

d) dalla riserva straordinaria;

e) dagli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione di cui al precedente art. 24;

f) dall'eventuale tassa di ammissione;

g) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 26 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 8, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 27 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 24;
- f) la restante parte a riserva straordinaria.

Fatti salvi gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni dei soci sovventori ai sensi del precedente art. 22, gli importi destinati all'erogazione del ristorno, all'incremento delle riserve aventi natura indivisibile e al Fondo mutualistico devono essere superiori a quelli destinati alla remunerazione del capitale sociale dei soci cooperatori e alla costituzione e all'incremento delle riserve divisibili.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ovvero ai sensi di specifiche norme del presente statuto e relativi regolamenti societari, alla costituzione di riserve indivisibili oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 28 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici. In conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali — in via generale — debbono considerare:

- a) il tipo di scambio mutualistico;
- b) il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento, che non deve essere inferiore ad un quarto;

c) i limiti previsti dalla normativa in vigore.

I risultati di esercizio, erogabili ai soci a titolo di ristorno, non possono superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attività economica svolta con i soci.

Oltre al suddetto limite di carattere generale, è necessario rispettare anche quello previsto dall'art. 3, comma 2, lettera b della legge 142/01.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 29 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione o amministratore unico;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 30 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R., inviata 8 giorni prima dell'adunanza o mediante fax, e-mail o avviso da affiggere presso la sede sociale 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Nel caso in cui non tutti i soci sono in possesso di fax o di posta elettronica, l'assemblea potrà essere convocata in forma diversificata.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art.31 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destinagli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 20, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 30.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Le decisioni di competenza dell'assemblea sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art. 32 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 6 e 8 del precedente articolo 31, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art. 33 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano; salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 34 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 1 voto.

Per i soci sovventori si applica il precedente art.22, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 35 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del

segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 36 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre (3) a sette (7), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e comunque, ai sensi delle vigenti leggi.

Sono sempre rieleggibili e possono essere in ogni caso ed in ogni momento sostituiti dall'assemblea.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

Art.37 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto. Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione e che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelle che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea. Può perciò anche deliberare l'adesione della Cooperativa a Consorzi di Cooperative e ad Organismi federativi o Consortili la cui azione possa tornare utile alla Cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche o compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la Società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può apportare al presente Statuto tutte le modifiche che possono essere richieste in sede di omologazione e iscrizione nel registro prefettizio.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

È nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 38 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a

mezzo telegramma, fax o e-mail in modo che gli Amministratori ed i

Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'organo amministrativo si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti gli Amministratori e Sindaci (se nominati) e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. - Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni centottanta (180) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.39 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo incarica fino alla sostituzione.

Art.40 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 41 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 42 (Collegio sindacale)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Di essi, almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, mentre tutti gli altri possono essere scelti tra iscritti negli albi professionali individuati con Decreto del Ministro della Giustizia o fra docenti universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Il collegio sindacale può essere costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L'assemblea nomina il presidente del collegio sindacale.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società

controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci- sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art.43 (Clausola arbitrale)

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente statuto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro sessanta (60) giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla cognizione degli

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari

c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art.44 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € sessantamila (60.000). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art.35, comma 1 del D.lgs.n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.35, comma 2, D.lgs.n.5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art.45 (Esecuzione della decisione).

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.46 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 47 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 27, lett. c);
- assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le quote di socio sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle

dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 48 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 36.

Art. 49 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 50 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempre ch  nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unit .

F.to: Alessandro Padovani - Pietro Costamante notaio